



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

### **OMISSIS**

#### **Capitolo A - Facoltà estesa a tutte le componenti**

##### **Punto 6/A**

##### *Approvazione definitiva Regolamento quadro delle Scuole di Specializzazione*

Il Preside legge la versione definitiva del Regolamento quadro delle Scuole di Specializzazione ponendo in votazione i punti critici sollevati in particolare dai Prof. Vito Franco e Marcello Ciaccio.

Dopo approfondita discussione Il Consiglio di Facoltà **approva all'unanimità seduta stante** il citato Regolamento che, nella sua formulazione definitiva, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

### **REGOLAMENTO GENERALE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA**

#### **DEFINIZIONI**

- Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica (D. Lgs. n. 368/99).
- L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite, per ciascun anno, con decreto ministeriale.
- Ciascuna Scuola di Specializzazione, attenendosi al presente Regolamento, determina i propri obiettivi formativi nonché le modalità di svolgimento di ogni singola attività formativa teorica e pratica prevista dal proprio Corso di Studio Specialistico

### **TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE**

#### **Art. 1 - Organi della Scuola**

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

#### **Art. 2.1 - Direzione della Scuola**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 1 Agosto 2005 e dell'art. 20 punto 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo del 09/06/2009, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Scuola tra i professori straordinari, tra i professori ordinari di ruolo componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Corso, o in caso di loro indisponibilità tra i professori associati, di ruolo, componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Corso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Direttore della Scuola dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le vigenti norme dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo. Nel caso di multipli settori



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

In caso di assenza, impedimento o rinuncia da parte dei Professori di ruolo appartenenti ai SSD di riferimento della Scuola, la Direzione può essere affidata ad un Professore di un SSD identificato come affine a quello della tipologia della Scuola.

Nel caso in cui nell'Ateneo fosse presente un unico professore di I° o II° fascia del SSD di riferimento della Scuola, per il rinnovo, si rimanda al Senato accademico per le decisioni conseguenti.

2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione della Scuola, presiede il Consiglio e lo convoca con le modalità previste dal Regolamento, ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea e rappresenta il Consiglio di Corso di Studio nei rapporti con l'esterno. (art.20 punto 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo del 09/06/2009)

3. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola, che sono rappresentate da tutti i Professori e Ricercatori Universitari con incarico di insegnamento nella Scuola.

4. La convocazione secondo dell'assemblea del Consiglio della Scuola, per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio e per la presentazione delle candidature, avverrà secondo le norme vigenti del Regolamento dell'Università degli Studi di Palermo.

5. Al termine delle operazioni di voto la verbalizzazione, in cui è indicato il candidato che ha ottenuto la maggioranza prevista dei voti (assoluta degli aventi diritto in prima votazione, assoluta dei presenti in seconda votazione, designazione del docente più anziano nel ruolo e in seconda battuta del più anziano in età in caso di parità), viene acquisita dal Direttore uscente o dal Decano che la trasmette al Rettore per il decreto di nomina.

6. Il candidato eletto assume di norma la carica all'inizio dell'anno accademico.

7. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede amministrativa della Scuola.

### **Art. 2.2 - Consiglio della Scuola**

1. Ai sensi dell'art. 19 punto 7 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo del 09/06/2009,

il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) il Direttore che lo presiede e lo convoca
- b) da tutti i docenti afferenti al corso
- c) dai professori o ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso
- d) una rappresentanza degli studenti proporzionale al 20% del corpo docente, ma comunque non inferiore a 3 in assoluto. Entrando a regime il nuovo ordinamento didattico, vi sia la rappresentanza di almeno un medico in formazione per anno di corso.
- e) Gli studenti durano in carica 2 anni, sono rieleggibili e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.

2. Il Consiglio della Scuola, in armonia con lo statuto dell'Università degli Studi di Palermo, coadiuva il Direttore nel:

- a) coordinare le attività di insegnamento e di studio



### **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

- b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del corso di studio
  - c) coordinare i programmi dei corsi
  - d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti
  - e) costituire le commissioni di esame finale, di profitto e di ammissione per i Corsi di Studio.
  - f) Proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico afferenti al Corso di Studio e le relative modalità di copertura
  - g) Proporre al Consiglio di Facoltà l'utilizzazione dei posti
  - h) Proporre al Consiglio di Facoltà l'assegnazione ai Docenti dei compiti didattici
  - i) Formulare al Senato Accademico le richieste di Professori a contratto
  - j) Formulare al Consiglio di Facoltà indicazioni e richieste di posti di professore e Ricercatore da inserire nel piano triennale di sviluppo
  - k) Formulare ed approvare il Regolamento Organizzativo della Scuola
  - l) Eleggere una Giunta di Direzione la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Regolamento
  - m) Eleggere il Direttore della Scuola
  - n) Approvare il proprio manifesto di studi
  - o) Elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al Senato accademico tramite la Facoltà
  - p) Formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della Facoltà
  - q) Proporre al Consiglio di Facoltà la articolazione del piano didattico.
3. Il Consiglio di Scuola, su proposta della Direzione, è tenuto ad elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e l'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun Professore, Ricercatore e personale con incarichi di insegnamento o tutorato. L'andamento formativo della Scuola sarà sintetizzato dal Direttore nella relazione finale annuale.
4. Il Consiglio accoglie e valuta eventuali segnalazioni circa difformità e mancato rispetto da parte dei professori e ricercatori per quanto attiene gli impegni didattici e formativi programmati.

#### **Art. 3 – Articolazione della Scuola**

La Scuola si avvale di tre componenti:

- Giunta di Direzione
- Corpo Docente
- Medici in Formazione Specialistica

#### **Art. 3.1 – Giunta di Direzione**

La Giunta di Direzione, ai sensi dell' art.19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo del 09/06/2009, comprende:

1. Il Direttore
2. Il Vicedirettore
3. Un Docente referente per le attività didattico/formative
4. Un Docente referente per i rapporti della Rete Formativa

Tutti i componenti della Giunta di Direzione sono nominati dal Consiglio su proposta del Direttore e contribuiscono all'attività organizzativa, didattica e formativa ed alla gestione



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

della Scuola. I componenti della Giunta di Direzione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per più mandati. Ciascuna scuola di specializzazione dovrà indicare la propria sede amministrativa ed il personale ad essa afferente (segreteria della scuola).

### **Art. 3.2 - Corpo Docente**

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari, da personale interno od esterno all'Università dirigente strutturato del SSN responsabile delle UU.OO. facenti parte della rete Formativa della Scuola, con incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti stabiliti dall'Università degli Studi di Palermo, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. I Docenti, facenti parte del Consiglio della Scuola, partecipano alle attività formative e culturali della Scuola, esplicano attività docente formativa, svolgono attività valutativa sia formale, entrando a far parte delle Commissioni di verifica, che sul campo e continuativa. Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio di Scuola, e svolgono la loro attività in conformità dei carichi didattici assegnati a ciascuno di essi secondo i CFU previsti dal piano formativo.
4. I Docenti svolgono attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, seminari interdisciplinari ed attività pratica professionalizzante presso le strutture clinico assistenziali di propria pertinenza. Inoltre essi contribuiscono, nell'ambito del Consiglio della Scuola, all'elaborazione del piano formativo didattico, e seguono, in qualità di Relatore, i medici in formazione nell'elaborazione delle tesi di specializzazione.
5. I Docenti, attraverso le Commissioni di verifica, esprimono una valutazione periodica e programmata della performance dei medici in formazione, secondo gli standard e strumenti predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il livello di maturazione professionale, il grado di autonomia, ed una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche procedurali necessarie alla formazione dello specialista, con la collaborazione in ciò dei tutors, ed in conformità agli obiettivi da raggiungere per ciascun anno del corso di specializzazione, secondo criteri di gradualità e propedeuticità della formazione specialistica.
6. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 3.3 – Medici in Formazione Specialistica - Vedi TITOLO II**

### **Art. 4 – Commissioni di esame**

1. La Commissione per l'esame di ammissione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 6 Marzo 2006, è nominata con decreto rettorale e costituita dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

2. La Commissione giudicatrice per gli esami di profitto annuale è costituita dai soli docenti-tutori titolari delle attività formative che prevedono esame finale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola.

La Commissione giudicatrice dell'esame finale è nominata con Decreto rettorale ed è costituita di norma da cinque Professori e Ricercatori di ruolo della Scuola designati dal Consiglio di Scuola.

### **Art 4 bis. Osservatorio Permanente della Didattica**

1. Ciascun Corso di Specializzazione dovrà istituire un Osservatorio Permanente della Didattica, composto pariteticamente da professori e ricercatori sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, in base al Regolamento della Scuola.

2. Tale Osservatorio provvede a:

- a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal calendario didattico, dal Regolamento generale e della Scuola;
  - b) esprimere il parere di cui all'art. 6 comma 5. del regolamento didattico di Ateneo.
- L'Osservatorio viene istituito a tutela dei diritti dei Medici in formazione, pertanto provvede eventualmente a segnalare al Preside e al Rettore l'avvenuto accertamento di irregolarità.

## **TITOLO II –AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA**

### **Art. 5 - Ammissione**

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.

2. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione.

4. L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
- b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
- c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
- d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.

5. L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.





## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

6. Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto dallo statuto/regolamento didattico.

### **Art. 6 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale**

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad un' unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.
3. Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che il medico in formazione specialistica possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.
4. Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
5. Per il conseguimento del titolo di specialista, il suddetto medico in formazione specialistica deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

### **Art. 7 - Tasse**

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo. Le tasse vengono trattenute in rate mensili dal trattamento economico spettante allo specializzando a richiesta dello stesso.

### **Art. 8 - Frequenza**

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali, onnicomprensive delle attività assistenziali e di didattica formale.
2. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

### **Art. 9 - Modalità di rilevazione delle presenze**

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario (per esempio tesserino elettronico o foglio firme mensile validato in calce dal Direttore di Scuola).
2. L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.



### **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

3. Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

#### **Art. 10 - Assenze per malattia**

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.
3. La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
4. Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

#### **Art. 11 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità**

1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
4. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  
In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

6. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

### **Art. 12 - Assenze giustificate**

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione

specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla Giunta di Direzione che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. Tali attività didattiche, definite dalla Giunta di Direzione ed approvate dal Direttore della Scuola saranno parte integrante del percorso formativo degli specializzandi e pertanto saranno oggetto di certificazione ed eventualmente valutazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

### **Art. 13 - Assenze ingiustificate**

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

### **Art. 14 - Recuperi dei periodi di sospensione**

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

4. Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.





## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

### **Art. 15 - Mensa**

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere, ove esistenti, dove ha sede la Scuola e dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione/Province Autonome, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.

### **Art. 16 – Camici e sandali**

1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Ospedaliere cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni. Il servizio di lavaggio di camici, tutine e sandali di sala operatoria è a carico dell'Azienda

### **Art. 17 - Idoneità fisica**

1. Il medico in formazione specialistica, al momento dell'immatricolazione, o comunque entro un anno dalla stessa data, sarà sottoposto a visita del Medico Competente, il quale deve fornire alla Direzione della Scuola la documentazione che attesti l'idoneità fisica dello specializzando. Tale certificato deve essere prodotto alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.
2. Al riguardo il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.

### **Art. 18 - Trasferimento**

1. Il trasferimento presso una Scuola di altra sede, acquisito il parere del Consiglio della Scuola di partenza, è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate del Consiglio della Scuola ricevente, nulla osta della Segreteria amministrativa ricevente e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale.

La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.

2. Il trasferimento in arrivo è possibile solo previo nulla osta della scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

3. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

4. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

5. Nel caso di richiesta di trasferimento da una scuola di specializzazione di una Università di un Paese dell'Unione Europea ad una scuola della stessa tipologia dell'Università degli Studi di Palermo, il Consiglio della scuola di specializzazione, ai sensi del D.M. n.



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

270/2004, dopo aver verificato il possesso dei requisiti curricolari, previa valutazione degli studi e dell'attività pratica svolta, debitamente documentate da idonea certificazione, può, nell'ambito della propria autonomia, procedere al riconoscimento totale o parziale del percorso formativo già acquisito; il medico in formazione è comunque tenuto preliminarmente a superare la prova concorsuale prevista dalla normativa vigente e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito nell'ambito dei posti disponibili.

### **Art. 19 - Rinuncia**

1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

## **TITOLO III – FORMAZIONE**

### **Art. 20 - Formazione nella rete formativa**

1. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

3. Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

### **Art. 21 - Formazione fuori rete formativa**

1. Sono possibili periodi di formazione all'estero o in altre strutture nazionali al di fuori della rete formativa, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi e almeno di tre mesi in Italia e sei mese all'estero. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

2. Sono altresì possibili periodi di *stage* per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della scuola da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del Consiglio della Scuola.

### **Art. 22 - Formazione e attività didattica formale**

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

3. Al medico in formazione specialistica non può essere conferito il titolo di medico frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo la condizione di medico frequentatore implicita nello status di specializzando.

### **Art. 23 - Formazione e attività assistenziale**

1. L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

2. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

3. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
- vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo IV – Valutazione.

4. L'eventuale attività di Guardia dovrà essere svolta prioritariamente presso la propria UU.OO. e/o in UU.OO. afferenti al Tronco Comune o esclusivamente in regime di tutorato da parte del medico strutturato titolare del turno, solo se previsto da ogni singola Direzione di Scuola.

5. La Scuola predispone un libretto di formazione che permetta la registrazione precisa e puntuale delle attività formative del singolo allievo, accompagnate dalla valutazione del tutor: questo attesta e garantisce la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura di tirocinio (se non coincidente con il tutor), approvata e sottoscritta dal Direttore della Scuola.

6. I criteri per la valutazione dello specializzando sono :

- Competenze tecniche
- Rispetto degli standard
- Tempestività nell'esecuzione delle prestazioni
- Capacità dello specializzando di individuare (poi decidere)
- Appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, ecc.

Da questi scaturisce un giudizio complessivo sintetico espresso dal docente tutore assegnatario della singola attività formativa.



### **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

7. La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, nell'ambito della singola Scuola, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.

8. In relazione a tali livelli la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:

**ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA:** con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo;

**ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA:** la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente accanto al medico in formazione specialistica e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato.

Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

**ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA:** Fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere presente per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

9. Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

10. Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

11. Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in oggetto della specializzazione che deve essere presente nella struttura ; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

12. I turni di guardia, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per mese.

13. Dopo il turno di guardia il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

14. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).



## FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

### Art. 24 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Il **tutor** è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola che stila un elenco di possibili tutors tra i soggetti qualificati presenti nella rete formativa
3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
4. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
5. Sono compiti principali del tutor:
  - cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
  - essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
  - concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
  - coordinare i supervisori, dove previsti.
6. I Consigli della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.
7. Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento, afferenti alla Rete Formativa della Scuola, quale il responsabile di sede.  
Il **responsabile di sede** è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.
8. Le nomine dei tutori e dei responsabili di sede vengono comunicate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.
9. I tutor e i responsabili di sede possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

### Art. 25 - Registrazione delle attività formative

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione. Inoltre devono essere riportate le attività formative teoriche con indicazione del tipo, della data di svolgimento e del giudizio sintetico con firma del Docente.
2. Un componente della Giunta di Direzione, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.
3. Il libretto può essere redatto anche su supporti informatizzati.



**FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA****TITOLO IV – VALUTAZIONE****Art. 26 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo**

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti (docenti-tutori per le cui attività è previsto dal Consiglio di Scuola di Specializzazione esame finale nel corso dell'anno), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
3. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica che, ai sensi dell' art. 4 comma 2 del presente Regolamento, si fa garante del processo di valutazione e sulla base di esso dell'attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.
4. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".
5. La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando. Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

**Art. 27 - Esame di diploma**

1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
  - a) malattia;
  - b) caso fortuito o forza maggiore.In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche degli anni pregressi, dell'interesse, originalità e completezza dei contenuti della tesi. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.
6. Le commissioni sono nominate dal Rettore o, su sua delega, dai Direttori delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti universitari facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il direttore della scuola.
7. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
8. Il giudizio della Commissione per dare corso alla decisione di voto avviene a porte chiuse ed è insindacabile.
9. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

### **Art. 28 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante**

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
2. Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

## **TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ**

### **Art. 29 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale**

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione al Consiglio della Scuola.

### **Art. 30 - Attività intramoenia**

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



## **FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 31 - Norma transitoria**

1. Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza, fermo restando l'applicazione dei punti riguardanti la frequenza e la rendicontazione del monte ore.

2. Per le Scuole di Specializzazione istituite ed attivate in collaborazione con altre Facoltà di Medicina e Chirurgia (Scuole Federate e Aggregate), si rimanda alla stipula di apposita convenzione (D.M. 01-08-2005 art. 3 comma 5) o ad ulteriori disposizioni in merito.

#### **Art. 32 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

**OMISSIS**

IL SEGRETARIO  
*f.to Prof. Giuseppe Ferraro*

COPIA CONFORME      IL PRESIDE  
*ALL'ORIGINALE      f.to Prof. Giacomo De Leo*



**IL PRESIDE**  
***Prof. Giacomo De Leo***